



Regolamento sui master universitari

[D.R. n. 1044/2018 del 26 giugno 2018 - Modifiche](#)
[D.R. n. 401/2015 del 10 aprile 2015 - Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 14835 del 30 aprile 2013 - Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 14228 del 8 novembre 2012 – Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 9089 del 3 luglio 2012 – Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 10224 del 16 luglio 2009 - Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 7403 del 15 maggio 2009 - Modifiche](#)
D.R. Prot. n. 18915 del 27 novembre 2007 - Emanazione

Articolo 1

Oggetto e regole generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attivazione annuale e la gestione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'art. 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n.270 alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello (di seguito master).
2. I master hanno una durata di almeno un anno accademico e sono corsi con obbligo di frequenza pari al 70% delle attività formative che prevedono ore di didattica frontale come indicato all'art. 3, comma 1, lettera e.
3. Ai master di primo livello si accede con diploma universitario, laurea triennale o titolo equipollente. Ai master di secondo livello si accede con laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente.
4. Per conseguire il master di primo e secondo livello, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal piano didattico del master, che possono essere compresi, rispettivamente, tra sessanta e ottanta e tra sessanta e centoventi.
5. I master di I e di II livello aventi la stessa denominazione si devono diversificare, oltre che per i requisiti di accesso, anche per il livello di approfondimento delle materie trattate, da evidenziare adeguatamente nel progetto didattico al momento dell'attivazione del corso.
6. Ai fini del presente Regolamento con il termine docenti si intendono professori ordinari e professori associati di ruolo e ricercatori dell'Università.

Articolo 2

Proposta di attivazione dei master

1. L'attivazione dei master è proposta da un dipartimento o da un Centro di ateneo che sia Centro di formazione (di seguito Centro). La Commissione didattica di ateneo esprime una valutazione riguardante la validità del progetto, l'efficacia del corso, sulla base di criteri approvati dal Senato accademico ed eventualmente anche degli esiti del monitoraggio delle edizioni precedenti, e verifica la sostanziale diversificazione dei percorsi formativi dei master proposti. L'attivazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico.
2. Le proposte di attivazione dei master devono essere presentate, tramite il portale di Ateneo, appositamente predisposto, di norma entro il 31 marzo di ogni anno.
3. La proposta di attivazione di un master deve contenere:
 - a) la denominazione del corso;
 - b) il livello;

- c) il Dipartimento o Centro di afferenza del Master;
- d) gli estremi delle delibere di approvazione;
- e) i requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti;
- f) le modalità e i criteri di selezione dei candidati, da effettuarsi nei casi previsti dal successivo art. 7;
- g) il progetto didattico come dettagliato all'articolo successivo;
- h) l'indicazione degli eventuali enti (atenei, enti di ricerca, soggetti pubblici o privati) che si intende coinvolgere e la forma di coinvolgimento prevista;
- i) l'indicazione se trattasi o meno di prima attivazione e, nel caso di master già attivato, l'indicazione delle eventuali modifiche rispetto alla precedente edizione;
- j) l'indicazione di un elenco di almeno 3 docenti dell'Università di Pisa che garantiscano il loro impegno nelle attività didattiche del master; ciascun docente può essere garante di un solo master o di due master solo nel caso in cui si tratti di corsi di I e II livello aventi la stessa denominazione;
- k) la sede della segreteria didattica, che può essere eventualmente individuata all'esterno del dipartimento o centro di afferenza, del corso tramite apposite convenzioni stipulate nei limiti dei successivi art. 5, comma 3 e art. 14;
- l) le bozze di convenzione, concordate con soggetti esterni, costitutive di un partenariato che rappresenti condizione imprescindibile per l'attivazione del master o incida sull'articolazione della didattica o sul rilascio del titolo finale;
- m) la modalità di erogazione, se convenzionale, a distanza o doppia (sia convenzionale sia a distanza);
- n) il numero minimo e massimo di allievi iscrivibili (eventualmente differenziando il numero massimo fra le due modalità di erogazione, se previste) ed il numero massimo di "uditori", se previsti, calcolati in modo da salvaguardare la capacità di autofinanziamento e la qualità della didattica;
- o) la contribuzione pro-capite prevista per gli allievi "ordinari" e per gli "uditori";
- p) l'erogazione di agevolazioni per la contribuzione a favore degli iscritti, pari ad almeno il 10% delle entrate previste derivanti dalle quote di iscrizione con l'indicazione di criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari;
- q) l'eventuale previsione di ulteriori agevolazioni da assegnare in base al rendimento nel corso ("contributi per merito"), con l'indicazione dei criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari, delle procedure e dei tempi dell'assegnazione;
- r) il piano finanziario, formulato secondo quanto indicato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento;
- s) in caso di proposte di attivazione successive alla prima, la relazione e la rendicontazione finanziaria di cui all'art. 13 relative alle precedenti edizioni già concluse.

Articolo 3 Progetto didattico

1. Il "progetto didattico" deve contenere:

- a) la descrizione del corso e gli obiettivi formativi;
- b) le funzioni del corso in relazione allo specifico ambito occupazionale;
- c) la durata del master con l'indicazione dell'inizio e del termine delle attività formative diverse dai tirocini e dalla prova finale; l'inizio deve essere compreso tra il 1° ottobre e il 28 febbraio;
- d) il totale dei crediti che si acquisiscono al momento del conseguimento del titolo;
- e) l'elenco delle attività formative con l'indicazione, per ciascuna, della caratteristica (lezioni frontali, tirocinio, laboratorio, prova finale ecc.), delle modalità di verifica se previste, del numero di crediti associato, degli eventuali settori scientifico disciplinari associati e dei relativi

obiettivi formativi. Per tutte le attività formative, ad eccezione dei tirocini e della prova finale, devono essere esplicitate le ore di didattica frontale per credito nella misura di almeno 6 e non più di 12 ore;

f) la ripartizione percentuale indicativa delle ore di docenza interna ed esterna;

g) le modalità di svolgimento della prova finale;

h) l'eventuale percentuale di obbligo di frequenza richiesta per specifiche attività formative.

Articolo 4

Programmazione didattica

1. Il Consiglio del dipartimento o del centro proponente deve approvare la programmazione didattica dettagliata, proposta dal Consiglio di master, prima dell'emanazione del bando.
2. La delibera di approvazione della programmazione didattica deve essere trasmessa tempestivamente all'ufficio competente.
3. Di norma il bando dell'offerta formativa dei master è emanato entro il 30 giugno.

Articolo 5

Attivazione dei master

1. Un master può essere attivato se il numero di allievi ordinari iscritti è maggiore o uguale al numero minimo previsto nel piano economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera n).
2. Su richiesta del Consiglio del master, nella quale vengano individuate ulteriori fonti di finanziamento che permettano il rispetto del piano economico originariamente previsto, è possibile attivare il master al di sotto del numero minimo previsto di iscritti a seguito di una delibera approvata dal Consiglio di dipartimento o del centro cui afferisce il master. Tale delibera deve precedere la data di inizio delle attività formative del master.

Le convenzioni di cui all'art. 2 comma 3, lettera l) sono firmate dal Rettore, previa approvazione degli organi accademici competenti, quando esse hanno ad oggetto la collaborazione e reciproca partecipazione alle attività didattiche, di supporto alla relativa organizzazione e gestione, compresa la sede e la segreteria, ovvero il rilascio di un titolo congiunto o quando si tratti di convenzioni quadro che prevedano, fra le altre attività, anche quelle relative ai master. In tutti gli altri casi le eventuali convenzioni riguardanti i master con soggetti pubblici o privati sono firmate dal Direttore del dipartimento o del centro, previa approvazione del relativo Consiglio.

Articolo 6

Organi del master

1. Sono organi del master: il Consiglio e il Direttore che lo presiede.
2. Il Consiglio del master è composto da almeno 6 membri. Qualora il master sia attivato in convenzione con enti pubblici o privati, possono far parte del Consiglio rappresentanti degli enti convenzionati. Almeno la metà, arrotondata all'intero superiore, dei componenti del Consiglio del master deve essere comunque costituita da docenti universitari in ruolo.
3. Il Direttore del master deve essere un docente dell'Università di Pisa, o di altro ateneo se il master è attivato in convenzione con quest'ultimo, e viene eletto dal Consiglio tra i suoi membri.
4. Due o più consigli di master, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere successive adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico Consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano.
5. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso. Un docente dell'Università di Pisa può avere l'incarico di Direttore di un solo master dell'Ateneo, ad

accezione dei casi nei quali i master siano di diverso livello ma abbiano la stessa denominazione o nel caso che si abbia un Consiglio aggregato per più master.

6. Il Consiglio del master:

- a) garantisce il rispetto del progetto didattico e la qualità scientifica del master;
- b) definisce la programmazione didattica;
- c) individua i docenti del master;
- d) elegge il Direttore del master fra i suoi membri, ai sensi del comma 3;
- e) definisce le procedure di selezione dei candidati, ove necessarie;
- f) delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell'allievo, quali ad esempio le istanze relative agli atti di carriera;
- g) espleta tutte le altre valutazioni inerenti all'organizzazione didattica del corso.

Articolo 7

Iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione ad un master coloro che sono in possesso di un titolo di studio incluso fra quelli previsti nella proposta di attivazione.

Possono richiedere l'iscrizione con riserva ad un master coloro che prevedono di conseguire il titolo di studio richiesto prima della data di inizio del corso stabilita nel bando. Anche nel caso in cui, per motivi oggettivi, l'inizio del corso debba essere rinviato, la predetta data permane come termine amministrativo per il conseguimento del requisito richiesto.

2. Ai fini dell'ammissione possono essere richiesti anche altri requisiti curriculari esplicitati nel bando.

3. Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di iscrizione è maggiore del numero massimo di studenti previsto, oppure quando sia consentito dalla proposta del Master, è effettuata una selezione fra i candidati, con le modalità e i criteri indicati nella proposta.

La selezione può consistere in una valutazione complessiva del curriculum vitae e/o in una prova scritta e/o in un colloquio, che può essere svolto anche in modalità telematica, tramite il quale sia possibile verificare la preparazione ed il percorso formativo e professionale pregresso. La commissione giudicatrice, individuata dal Consiglio del master, sarà composta da almeno tre membri facenti parte del Consiglio stesso.

4. La selezione di cui al precedente comma 4 darà luogo ad una graduatoria di merito dalla quale saranno attinti gli allievi ammessi al corso.

5. Nel caso in cui, al termine previsto per l'immatricolazione degli ammessi, si sia raggiunto il numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione, ma permanga una residuale disponibilità di posti per raggiungere il numero massimo previsto, il Consiglio del master potrà disporre al massimo una proroga per accogliere, in ordine cronologico, istanze dirette di ammissione al corso, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione e della possibilità di maturare la frequenza obbligatoria prevista.

6. Le agevolazioni della contribuzione riservate agli allievi ordinari previste nel bando di ammissione, saranno attribuite tramite selezione basata su criteri oggettivi indicati nel bando stesso, che tengano conto di requisiti di reddito ed eventualmente di merito. La relativa graduatoria, previa comunicazione individuale a tutti gli iscritti, sarà pubblicata nelle forme stabilite dal Consiglio del master, successivamente alla scadenza del termine per l'iscrizione, come originariamente previsto o prorogato ai sensi del comma 6. Eventuali ulteriori agevolazioni, aggiuntive rispetto a quelle previste nel bando e nell'art. 10, comma 9, saranno assegnate in base ai medesimi criteri e nel rispetto della graduatoria già formata e pubblicata.

7. Le richieste di ammissione al master di cui ai commi 1), 2) e 6) del presente articolo sono soggette al pagamento di un contributo d'iscrizione, comprensivo delle spese amministrative di istruttoria.

L'entità del contributo di iscrizione, anche con riferimento alla quota parte di spese amministrative, viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il master non venga attivato o lo studente non sia ammesso, il contributo sarà restituito, dedotte le spese amministrative di istruttoria. Qualora un iscritto in qualità di allievo ordinario o uditore rinunci prima dell'inizio del corso, l'intero contributo di iscrizione non sarà restituito. In caso di rinuncia successiva all'inizio del master con lezioni frequentate, l'intero contributo di iscrizione non sarà restituito e saranno comunque dovute all'Ateneo le quote di contribuzione già scadute.

L'entità del contributo di iscrizione, con specificazione dell'importo delle spese amministrative di istruttoria, deve essere indicata nel bando.

8. Non è ammessa l'iscrizione ad un master già frequentato avente la stessa denominazione e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo.

Articolo 8

Ammissibilità e riconoscimento dei crediti

1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altro master o ad altri corsi di studio universitari di cui al D.M. n. 270/2004, salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa statale.

2. Il percorso formativo del master non può comprendere attività formative comuni con altri corsi di studio universitari e deve pertanto considerarsi iter formativo distinto.

3. I crediti acquisiti con il conseguimento di una laurea triennale e magistrale possono essere riconosciuti per l'iscrizione ad un master di I o II livello nel limite massimo di 12 CFU, su delibera del Consiglio del master.

4. I crediti acquisiti con il conseguimento di master universitari possono essere complessivamente riconosciuti per un altro master, su delibera del Consiglio di quest'ultimo, nel limite massimo di 12 CFU.

5. Tali riconoscimenti devono comunque dipendere dall'affinità e comparabilità delle attività formative previste e dalle forme di accertamento delle competenze acquisite.

Articolo 9

Uditori

1. Se previsto nella proposta di attivazione, è possibile iscriversi a un master come uditore. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione.

2. L'uditore può frequentare, anche parzialmente, le attività didattiche del master, ma non può sostenere le verifiche intermedie, né frequentare le attività di tirocinio.

3. La partecipazione come uditore non consente in ogni caso l'acquisizione del titolo né il conseguimento di crediti formativi.

Non è in ogni caso consentito nella stessa edizione di master il passaggio da uditore ad allievo ordinario.

4. L'uditore ottiene, a firma del Direttore del master, un attestato di partecipazione per le attività didattiche frequentate.

Articolo 10

Contribuzione

1. La contribuzione per la frequenza di un master viene definita dal dipartimento o dal centro che propone il corso entro un massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di febbraio di ogni anno.

2. La contribuzione può essere versata al massimo in quattro rate, di cui la prima, corrispondente al 40% della contribuzione totale, detratto il contributo d'iscrizione di cui all'art. 7, comma 8, entro i termini previsti nel bando e le restanti in periodi stabiliti nel relativo bando e concordati con l'Amministrazione centrale.

3. Il 15% della contribuzione totale effettivamente versata è destinato all'Ateneo per le spese di gestione generali (art.15 comma 1), ivi compresi gli istituti legati alla corresponsione di indennità e/o retribuzione accessoria al personale tecnico-amministrativo, mentre l'85% costituirà budget a disposizione della struttura di gestione del master a copertura di tutti i costi sostenuti ivi compresi quelli di cui al comma 7 dell'art. 16.

4. Gli iscritti al master in qualità di uditori pagano una contribuzione inferiore almeno al 50% rispetto a quella degli allievi ordinari. La quota dovrà essere calcolata sulla base delle attività formative alle quali l'uditore si è effettivamente iscritto e può essere rateizzata, secondo le stesse modalità previste per gli allievi ordinari.

5. La regolamentazione della contribuzione dovuta in caso di rinuncia, sospensione e decadenza (art. 11) potrà essere derogata in casi di particolare e documentata gravità su proposta del Consiglio del master, solo nel caso in cui alla sua conclusione residui un avanzo di gestione.

6. In caso di master con doppia modalità di erogazione, la contribuzione dovuta dagli iscritti alla modalità di erogazione a distanza deve essere inferiore almeno del 30% rispetto a quella degli iscritti alla modalità di erogazione convenzionale; la quota può essere rateizzata, secondo le stesse modalità previste per gli allievi ordinari.

7. In caso sia previsto dalla proposta di attivazione del master, e con le modalità e i criteri indicati nel bando, è possibile erogare ulteriori agevolazioni in funzione del rendimento del corso ("contributi per merito"), consistenti nel rimborso totale o parziale delle quote di contribuzione già pagate e/o nell'esonero totale o parziale delle quote di contribuzione ancora da pagare. La graduatoria di merito, per l'attribuzione dei contributi per merito, previa comunicazione individuale a tutti gli iscritti, sarà pubblicata nelle forme stabilite dal Consiglio del master.

Articolo 11

Sospensione e decadenza

1. La sospensione può essere concessa dal Consiglio di master, per comprovati e giustificati motivi, indicati nell'istanza dell'interessato, senza alcuna garanzia circa la continuità didattica del corso negli anni accademici successivi.

2. In caso di sospensione non sono previsti rimborsi delle quote già versate, che potranno essere conguagliate solo in caso di riattivazione in sovrannumero nella edizione immediatamente successiva dello stesso master.

3. Gli allievi che, senza chiedere la sospensione o comunicare la rinuncia, al termine delle attività formative non hanno raggiunto il monte orario minimo di frequenza, non hanno svolto le prove di verifica e/o non hanno svolto la prova finale entro il termine indicato dall'art. 12, comma 2, incorrono nella decadenza, senza diritto ad alcun rimborso né garanzie di riconoscimento in edizioni future delle attività formative frequentate.

Articolo 12

Rilascio del titolo finale

1. Il titolo di master viene conseguito, previo superamento di una prova finale (prova scritta, discussione di un elaborato o di un project work), con una valutazione sintetica che si esprime in sufficiente, buono, molto buono e ottimo. Gli studenti che non abbiano soddisfatto il requisito di frequenza previsto dal piano didattico di cui all'art. 3, comma 1, lettera h o che risultino non in regola con il pagamento delle contribuzioni non sono ammessi a sostenere la prova finale.

In caso di mancato superamento della prova finale, la stessa è ripetibile una sola volta.

2. La prova finale deve svolgersi non oltre dodici mesi dalla data di conclusione delle attività formative indicata nel progetto didattico. Il Consiglio del master, sulla base di comprovati e giustificati

motivi indicati nell'istanza dell'interessato, può autorizzare una sola volta il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo per un periodo non superiore ad un anno.

3. Il diploma di master viene rilasciato a firma del Rettore.

4. Al termine del master potrà essere rilasciato, su richiesta dell'interessato, il diploma supplement.

Articolo 13 Valutazione dei master

1. Al termine di ogni edizione del master il Direttore deve presentare:

a) una relazione, dalla quale sia possibile evincere la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché riferire circa le prospettive occupazionali. Tale relazione potrà essere elaborata anche sulla base delle risultanze di appositi questionari somministrati agli allievi sul gradimento del corso, secondo il modello predisposto dal Presidio di qualità.

b) una rendicontazione della gestione finanziaria, in relazione al piano finanziario formulato al momento della proposta del master. La rendicontazione deve contenere una esplicita indicazione della ripartizione dell'eventuale avanzo finanziario.

Articolo 14 Master in convenzione con altri atenei

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.

2. Per i master con titolo congiunto vale quanto disposto dal presente Regolamento salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria.

Articolo 15 Competenze amministrative

1. Gli adempimenti amministrativi relativi alla procedura per la presentazione dell'offerta didattica dei master, alle procedure di ammissione, immatricolazione, riscossione della contribuzione, applicazione degli esoneri sulla contribuzione e degli eventuali rimborsi, rilascio del titolo finale, al pagamento ai docenti del master dipendenti dell'Università di Pisa nonché alla ripartizione agli enti esterni che collaborano nelle attività dei fondi residui derivanti dalla contribuzione degli allievi sono curati dall'Amministrazione centrale.

2. Sono compiti dei dipartimenti proponenti tutte le altre attività di gestione, ivi incluse, l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e divulgazione delle relative informazioni, la procedura di affidamento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. a); la gestione della procedura di affidamento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. b), sulla base di un bando-tipo approvato con apposito regolamento dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione; le procedure di pagamento dei docenti esterni e l'individuazione degli allievi beneficiari delle agevolazioni alla contribuzione e le relative modalità di erogazione quando queste si sostanzino in rimborsi. Tali attività possono essere affidate, in tutto o in parte, ad enti esterni, tramite appositi contratti di servizio affidati nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, attuativo delle direttive europee in materia di appalti di servizi.

3. Con riguardo agli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 5, lett. b), rimane ferma la competenza del Rettore alla emanazione dei bandi e quella dell'Amministrazione centrale nella gestione di selezioni che si differenzino, su richiesta motivata del dipartimento richiedente, dal bando-tipo.

Articolo 16 Attività di docenza

1. I docenti dell'Università di Pisa che svolgono attività di insegnamento nei master sono designati dal dipartimento o dal centro proponente, previo nulla-osta del dipartimento di afferenza se diverso.
2. I professori di prima e seconda fascia nonché i ricercatori a tempo determinato dell'Università di Pisa possono svolgere attività didattiche nei master solo se assolvono completamente il proprio compito didattico istituzionalmente attribuibile nell'ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione e dottorato di ricerca.
3. L'attività didattica presso i master di professori e ricercatori non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuibili.
4. Al personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa possono essere attribuiti incarichi di docenza nei master previa autorizzazione del Direttore generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza.
5. Possono svolgere attività di docenza nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni o per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati dal Consiglio del master.
6. Gli incarichi di docenza, anche integrativa, a personale non dipendente dell'Università di Pisa sono affidati con le seguenti modalità:
 - a) le attività formative o seminariali di durata non superiore a 8 ore sono attribuite in forza di contratto di lavoro autonomo occasionale nel rispetto di quanto previsto, per le prestazioni di tale natura, dal Regolamento per il conferimento di incarico di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dall'Università;
 - b) gli incarichi di insegnamento di durata superiore a 8 ore sono affidati nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 Legge n. 240/2010.
7. Gli incarichi di cui al precedente comma devono prevedere la durata riferita all'anno accademico e le ore di didattica frontale.
8. Il dipartimento proponente il master determina gli eventuali compensi da attribuire sia al personale dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di retribuzione accessoria, sia al personale non dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di corrispettivo contrattuale, nei limiti previsti dall'allegato A.
9. Le attività di formazione e insegnamento nell'ambito dei master non legittimano, nemmeno temporaneamente, gli incaricati non appartenenti ai ruoli della docenza a fregiarsi del titolo di "professore".

Articolo 17 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico*.
Gli incarichi di docenza, anche integrativa, a personale non dipendente dell'Università di Pisa, sono affidati con le modalità previste dall'art. 16, comma 5, lett. a) e b), a decorrere dal 1° settembre 2018.

*Nota: con l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari di cui al Decreto n. ../... cessano di produrre efficacia le delibere del Senato accademico n. 246 del 12/09/2012 e n. 173 del 25/06/2014, sui limiti orari annui per incarichi didattici ai professori e ricercatori universitari, e la delibera del Senato accademico n. 43 dell'11/03/2015, che, in attuazione del previgente primo comma dell'art. 2 del presente Regolamento, determinava gli aspetti e i parametri relativi a ciascun settore culturale.

ALLEGATO A – Piano finanziario

ENTRATE

	Voce	Importo
E1	Contribuzione allievi ordinari	
E2	Finanziamenti esterni (*)	
E3	Residuo precedenti edizioni che si decide di reimpiegare nella successiva edizione	
	TOTALE ENTRATE	

(*) Esclusi quelli riservati esclusivamente ad agevolazioni e/o contributi per merito, che devono invece essere inseriti nelle righe a essi dedicate nelle tabelle successive.

USCITE

	Voce	Importo
A	Docenza	
B	Gestione	
C	Attrezzature didattiche e di laboratorio	
D	A agevolazioni per la contribuzione autofinanziate	
E	Contributi per merito autofinanziati	
F	Promozione e marketing	
G	Contributo Dipartimento	
H	Compenso Direttore	
I	Spese generali	
L	Contributo Ateneo	
	TOTALE USCITE	

Vincoli

- 1) F – Promozione e marketing: max 20% totale entrate
- 2) G – Contributo Dipartimento: max 5% totale entrate
- 3) H – Compenso Direttore: max. 3500 euro
- 4) I – Spese generali: max 10% totale entrate
- 5) L – Contributo Ateneo: 15% totale contribuzione allievi ordinari
- 6) La somma delle voci F+G+H+I non può comunque eccedere il 35% delle entrate totali

BREAKDOWN ENTRATE

E1 – Contribuzione allievi ordinari		
Numero minimo	Contributo pro-capite	Importo (E1)

Finanziamenti esterni	
Descrizione	Importo
TOTALE (E2)	

BREAKDOWN USCITE

Docenza interna		
<i>numero ore</i>	<i>importo orario</i>	<i>importo</i>
<i>Rimborsi spese per docenza fuori sede</i>		<i>importo</i>
Totale docenza interna		D1
Docenza esterna		
<i>Numero ore</i>	<i>Importo orario</i>	<i>Importo</i>
<i>Rimborsi spese</i>		<i>Importo</i>
Totale docenza esterna		D2
Totale (A)		D1+D2

a) L'importo orario deve essere espresso come lordo amministrazione.

b) L'importo orario per docenti interni (professori, ricercatori, personale non docente dipendenti dell'Università di Pisa) e per docenti esterni all'Università di Pisa non può superare Euro 80,00 lordo amministrazione derogabile fino a un massimo di Euro 150,00 qualora l'importo orario eccedente gli 80,00 Euro sia imputabile a finanziamenti di soggetti esterni.

GESTIONE	
Descrizione	Importo
Totale (B)	

Sono spese imputabili in questo capitolo:

- spese per personale dedicato (tutor, personale di segreteria)
- contratti con enti in convenzione
- affitto aule per attività didattica

[Circolare-n-68187-del-26-ottobre-2018-Regolamento-sui-master-universitari-Modifiche-ed-integrazioni-Comunicazione](#)

[fac-simile-domanda-interpelli](#)